

A PROPOSITO DI PRECARIETA'

Alleghiamo, per opportuna conoscenza, un'importante informativa tratta da "il quotidiano ipsoa" – news area lavoro e previdenza – 23 marzo 2010.

Riteniamo il documento interessante per quella parte di precari che potrebbero beneficiare dell'assegno di disoccupazione e di conseguenza vi invitiamo a darne ampia diffusione tra i colleghi (ed ex colleghi) interessati.

Richiamiamo l'attenzione sulla scadenza molto ravvicinata del 31 marzo 2010.

Da "Il Quotidiano IPSOA" – News Area Lavoro e Previdenza – 23 marzo 2010

SCADE IL... 31 marzo 2010. Precari, entro marzo le domande per l'assegno di disoccupazione

Vanno presentate entro marzo le domande per ottenere dall'INPS l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ne possono usufruire coloro che nel 2009 hanno lavorato per almeno 78 giorni.

di Sergio D'Onofrio

Il 2009 è stato un anno pesante per l'occupazione. Ma chi ha lavorato **per almeno tre mesi** potrà contare nel 2010 su un aiuto da parte dello Stato. Si tratta dell'**indennità di disoccupazione con requisiti ridotti** che spetta anche a chi ora lavora stabilmente, se **entro il 31 marzo** presenta domanda all'INPS. Di questa prestazione usufruiscono per lo più **lavoratori stagionali e precari**, in quanto è più facile da ottenere rispetto a quella ordinaria che richiede un maggior numero di contributi.

Chi ha diritto

Va chiarito anzitutto che non si tratta di un sussidio per sostenere i giovani alla ricerca del primo impiego, né i tanti co.co.co (ora lavoratori a progetto) per i quali la legge n. 133/2008 prevede un'**indennità una tantum** se si verificano determinate condizioni. Dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti si possono avvalere i **dipendenti** che non hanno ancora un'occupazione stabile. La legge chiede anzitutto che il lavoratore abbia perso il posto per **licenziamento** o per **scadenza del contratto a termine**. L'indennità **non spetta** quindi in caso di **dimissioni**, a meno che non riguardino lavoratrici in maternità o siano dovute a "giusta causa", riconosciuta per determinate situazioni quali: il mancato pagamento della retribuzione; le molestie sessuali; il mobbing; la variazione arbitraria delle mansioni.

Nel 2010 l'assegno sarà pagato a chi - nel 2009 - ha avuto **periodi di disoccupazione** e può far valere al tempo stesso:

- 1) **almeno un contributo settimanale** per la disoccupazione versato entro il 2007. Occorre quindi che l'interessato abbia iniziato a lavorare, sia pure saltuariamente, da almeno due anni;
- 2) uno o più **rapporti di lavoro dipendente** la cui durata complessiva non sia stata inferiore a **78 giorni** di calendario nel 2009.

Nel calcolo dei 78 giorni si contano le giornate di **malattia** e **infortunio** ma non le assenze per **scioperi, congedi non retribuiti**, etc.

L'iscrizione alla **gestione separata** non preclude il diritto all'assegno ma (a differenza di quanto avviene ora per l'indennità ordinaria) i periodi di lavoro sono esclusi dal computo dei 78 giorni. L'indennità, pagata l'anno successivo a quello in cui il soggetto è stato disoccupato, viene quindi riconosciuta anche a chi nel 2010 sta lavorando.

Quanto spetta

L'indennità viene pagata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente alla presentazione della domanda (nel 2009 per il 2010 e così via) fino a un **massimo di 180 giorni**. Le giornate di lavoro in più sono indennizzate solo se c'è capienza una volta sottratto dal parametro 360 le giornate complessivamente lavorate e i giorni in cui l'anno precedente è stata percepita l'indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti. L'assegno è pari al **35% dell'ultima retribuzione** per i **primi quattro mesi** (120 giorni) e al **40%** per il periodo eccedente entro un **importo massimo mensile** che - nel 2010 - è di 886,31 euro, elevati a 1.065,26 euro se la retribuzione in attività era superiore a 1.917,48 euro.

La domanda

Per l'anno 2010 la richiesta per l'indennità deve essere presentata all'INPS entro 31 marzo prossimo.

Alla domanda bisogna allegare la dichiarazione (modello 86/88 bis) dei datori di lavoro sulle **giornate di lavoro effettuate** e le **retribuzioni percepite**. La somma spettante viene pagata con un **unico assegno inviato dall'INPS** a casa del lavoratore o mediante **accredito dell'importo** su conto corrente postale o bancario.

Se il pagamento arriva **dopo 120 giorni** dalla data di decorrenza della domanda, scattano gli **interessi legali** che vengono liquidati insieme alla prestazione.

Per le giornate in cui percepisce l'indennità il lavoratore ha diritto alla copertura gratuita per la pensione e all'assegno familiare.

La Segreteria Aziendale
FALCRI Findomestic